



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19031

Torino, 22 luglio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 21.7.2019 a S. Stefano Belbo Tra "A. Manzo" e SPEC Cengio (cat. Allievi);
- Rilevato in fatto che il tesserato MACARIO Andrea (A. Manzo) è stato espulso dopo avere abbandonato il campo di gioco ed essersi azzuffato con uno spettatore;
- Considerato in diritto che i) "Dirigenti, tecnici, accompagnatori, massaggiatori e medici inseriti in distinta gara e presenti nell'area di battuta al momento del fischio di inizio partita, non possono abbandonare il terreno di gioco senza motivazioni annunciate al direttore di gara. In caso contrario, incorreranno nei provvedimenti - di cui alla regola 21 - previsti per i giocatori." (Reg. 64 RTF); ii) "Se un giocatore abbandona il terreno di gioco senza motivazioni preventivamente annunciate al direttore di gara e senza la sua autorizzazione non può essere sostituito ed è da considerarsi giocatore espulso (...)" (Reg. 21 RTF);
- Considerato altresì in diritto che la condotta del tesserato MACARIO Andrea (A. Manzo) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a e dall'art. 19.2 lett.c-m del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al tesserato MACARIO Andrea (A. Manzo) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino